La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
*Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile*
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 27.8.2013
*La Nuova Procedura Civile, 4, 2013*
---

# Procedimento per decreto ingiuntivo: l'estratto conto è prova scritta, ma a quali condizioni?

*Ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente la prova scritta del credito, secondo i dettami dell'art. 633 c.p.c., e costituisce prova scritta, legislativamente prevista, l'estratto conto; certificato conforme alle scritture contabile tenute dalla banca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D.Lgs. 1993, n. 385*[1]*.*

## Tribunale di Roma, sezione nona, sentenza del 22.1.2013

*…omissis…*

Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, applicabile e ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 69/2009.
Lo S. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore T. e Ta.., in proprio, in qualità di fideiussore, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 14401/07, emesso dal Tribunale di Roma il 14.7.2007, nell'attinto della procedura R.G. 36745/07; con il qual e gli è stato ingiunto il pagamento in solido di Euro 74.381,50, oltre interessi convenzionali (prime rate ABI), nonché le spese di procedura, in favore di It. S.p.A., in conseguenza di scoperto di conto corrente ordinario n. (...) alla data dell'1.9.2005, intrattenuti dalla società, e garantiti da fideiussioni prestate da T., del 22.5.2000, fino alla concorrenza di Lire 140.000.000 (pari ad 672.300, 00), e del 31.5.2003, fino alla concorrenza di Euro 150.000,00.
Parte opponente ha eccepito: 1) la violazione della capitalizzazione degli interessi applicati ai conti correnti; 2) l'inesigibilità, per incertezza e non liquidità del credito azionato in via monitoria.
Parte opposta ha insistito per la fondatezza del credito, con richiesta di provvisori a esecuzione del d.i., che non è stata concessa.
L'opposizione merita accoglimento nei termini che seguono.
In via preliminare occorre rilevare che ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente la prova scritta del credito, secondo i dettami dell'art. 633 c.p.c., e costituisce prova scritta, legislativamente prevista,

[1] Così recita: *la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresi' dichiarare che il credito e' vero e liquido.*

La Nuova Procedura Civile

l'estratto conto; certificato conforme alle scritture contabile tenute dalla banca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D.Lgs. 1993, n. 385[2].
Ciò posto, nel giudizio di opposizione, che è un giudizio a cognizione piena, detto documento, non è di per sé sufficiente ed esaustivo ai fini della prova del credito.
Nel caso ih esame l'It. S.p.A., quale successore nel rapporto controverso della B S.p.A., non ha, nel corso del processo di cognizione, dato prova, posta a suo carico ex art. 2697 c.c., della legittimità della sua pretesa creditoria. In particolare la Banca non ha prodotto in giudizio i contratti relativi al conto corrente n. (...) e al conto corrente (...), aperti da S s.r.l., debitrice principale, con conseguente mancata prova scritta di pattuizioni sul tasso di interesse ultralegale e sulle commissioni di massimo scoperto (C.M.S.).
Giova rilevare che a norma di quanto disposto dell'art. 117, del D.lgs. 1993, n. 385, c.d. testo unico bancario, il contratto di conto corrente deve avere la forma scritta e gli interessi e le altre spese devono essere espressamente pattuite tra le parti. In difetto della forma prescritta il contratto è nullo.
Con la sentenza n. 21095/2004 delle Sezioni Unite della Cassazione è stata definitivamente sancita la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi pattuite anteriormente alla Delibera CICR. del 9.2.2000, per violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un mero viso negoziale e non normativo; la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 24418/2010 ha risolto il contrasto giurisprudenziale formatosi in ordine alle conseguenze della declaratoria di nullità della clausola anatocistica, affermando che la ricostruzione del rapporto di conto corrente deve essere effettuata senza capitalizzazione alcuna. Pertanto, in applicazione dei predetti principi, nella specie, in assenza della prova delle condizioni contrattuali pattuite e dell'annessa applicazione da parte, della Banca di interessi anatocistici, deve essere rideterminato il calcolo del dovuto dal correntista espunto dalla capitalizzazione degli interessi. Non vi è peraltro alcuna prova della comunicazione ex art. 7 della Delibera CICR del 9.2.2000 al cliente, a norma del quale, per i rapporti bancari precedentemente costituiti: "1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30.6.00 ed i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30.6.00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tale nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque entro il 30.6.00.

[2] Si veda la nota n. 1.

La Nuova Procedura Civile

3. Nel caso in citi le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela".
Ci ò posto, nella specie, non sono stati prodotti dalla Banca opposta idonei documenti a prova dell'informativa al cliente di adeguamento della stessa alla Delibera CICR del 9.2.2000, anzi la stessa afferma di "essersi prontamente adeguata alla menzionata delibera CICR" (il che vuol dire che non lo era in precedenza), ma nulla è detto in merito alla procedura di adeguamento prevista dalla predetta Delibera e dell'informativa al cliente (cfr. pag. 4 della comparsa conclusionale di parte opposta), né è stato possibile accertare, in assenza di produzione delle condizioni contrattuali applicabili ai conti correnti per cui è causa, il cui onere è posto a carico della Banca creditrice, se tali condizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate. Per le predette considerazioni; i criteri applicati dalla Banca per il calcolo del suo credito, a far data dal 2000 (ritenuto che non è stato chiesto ordine di esibizione documentale per il periodo anteriore), risultano illegittimi, con conseguente applicazione ai rapporti di conto corrente del criterio suppletivo previsto dall'art. 117, del T.U.B.. Così anche, nella specie, trovano applicazione gli interessi al tasso normale indicato dal meccanismo di integrazione previsto dall'art. 5 della legge 154/1992 e dal l' art. 117, comma 7, del T.U.B.. Ritenuto inoltre che non vi è prova adeguata, ai sensi dell'art. 7 della delibera CICR del 9.2.2000 al cliente, non si applica al cuna capitalizzazione degli interessi. Nessuna contestazione è stata avanzata dal fideiussore in relazione alla garanzia prestata.
Sulla base della documentazione in atti e della Ctu espletata, resasi necessaria per il ricalcolo delle somme dovute dal correntista, che si palesa precisa e puntuale e immune da vizi logici, risulta accertato, e determinato il credito della Banca nei confronti della parte opponente, alla data del 30.9.2005, senza capitalizzazione alcuna, nella misura di Euro 37.994,26, quale risultato del saldo finale a credito del i a Banca di Euro 73.037,76 ricalcolato applicando i tassi dei rendimenti dei B.O.T. ex art. 117 T.U.B. (cfr. tabella pag. 6 relazione CTU.), con detrazione degli interessi bancari calcolati, pari ad Euro 29.555,89 (in difetto di pattuizione scritta) e delle commissioni di massimo scoperto, pari ad Euro 5.487,61 (in difetto di pattuizione scritta).
Nulla è dovuto alla Banca opposta per il c/c n. (...), poiché fatta eccezione per l'estratto conto ex art. 50 del D.lgs. del 1993, n. 385, attestante meramente e semplicemente il saldo di Euro 81,68, detto credito risulta sfornito della documentazione relativa al contratto di apertura di conto corrente, estratti conto, e riassunti a scalare.
In conclusione, in accogli mento della opposizione per i motivi sopraesposti, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, ed il credito accertato in favore dell'opposta è rideterminato nella misura di Euro 37.994,26, oltre rivalutazione monetaria; ed interessi legali dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di questa procedura, tenuto conto della parziale e reciproca soccombenza, sono interamente compensate tra le parti, fatta eccezione

La Nuova Procedura Civile

per le spese di CTU, poste in via definitiva, interamente a carico della Banca opposta.

P.Q.M.

il Giudice unico del Tribunale civile di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- revoca il decreto ingiuntivo n. 14401/07 del 14.7.07, emesso dal Tribunale di Roma, nella proceduta R.G. n. 36745/07;
- accoglie l'opposizione nei termini di cui in motivazione e per l'effetto condanna Sr. in liquidazione s.r.l. e t., in solido, al pagamento della somma di Euro 37.994,26, oltre rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- compensa interamente tra le parti te spese di questo giudizio, fatta eccezione per le spese di Ctu, che pone, in via definitiva, a carico della Banca opposta.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2012.

Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2013.

La Nuova Procedura Civile